

Codice A1817A

D.D. 14 luglio 2016, n. 1766

Autorizzazione idraulica n. 32/16 per la realizzazione nuova passerella pedonale sul rio Roddo in Localita' Lido di Carciano. Richiedente: Comune di Stresa (VB).

In data 23/06/2016 ns. prot. n°27577/A1817A è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania la richiesta di concessione demaniale del Comune di Stresa, per i lavori di cui all'oggetto. Poiché l'opera di attraversamento interferisce con l'alveo del Rio Roddo è necessario preventivamente acquisire l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n.523/1904.

Il progetto è stato approvato dal Comune di Stresa con D.G.C. n°57 del 13.04.2016.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Walter Ricca e dal dott.geol. Italo Isoli – in base ai quali è prevista la realizzazione della nuova passerella pedonale.

In data 06.07.2016 il Settore Tutela Faunistica della Provincia del VCO ha comunicato al Settore scrivente ai sensi della L.R. n. 37/06 che il corso d'acqua in oggetto non è ricompreso nel piano ittico provinciale e non è soggetto a semine di materiale ittico.

A seguito del sopralluogo effettuato da funzionari del settore scrivente e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Visto il regolamento regionale n°14/2004 con il quale viene data attuazione all'art. 1 della LR 12/2004, questo settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto dai provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- vista la L.R. 37/2006;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Stresa ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori di realizzazione della nuova Passerella dovranno essere coordinati con i lavori di disalveo richiesti dal Comune di Stresa e autorizzati in linea idraulica dal questo settore con nota n°19120/A1817A in data 27.04.2016, finalizzati all'asportazione del materiale litoide ubicato tra la passerella e la foce a lago;
- al termine della prevista pavimentazione prima della confluenza a lago, dovrà essere realizzato un adeguato taglione aterosivo con piano di fondazione di almeno 1 mt. al di sotto del fondo alveo;

- le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della LR 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole